

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per
l'Emilia Romagna*

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 95 e nel rispetto dell'articolo 34 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento del servizio di fornitura, previa programmazione, di generi alimentari necessari all'Amministrazione per il confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per
l'Emilia Romagna e Marche*

*Contratto – in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata – per
l'affidamento del servizio di fornitura, previa programmazione, di generi alimentari
necessari all'Amministrazione per il confezionamento del Vitto (pasti giornalieri
completi - colazione, pranzo e cena) per i ristretti degli Istituti Penitenziari di Parma
e Piacenza, ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e tenuto conto dei
criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. CIG _____*

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____, in
Bologna, nella sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche, in viale Giovanni Vicini n. 20,
sono presenti:

oppure (in caso di forma pubblica amministrativa)

Avanti a me _____ Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei
contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

1) 1 dott. _____, nato a _____ il
_____, Funzionario/Dirigente, in qualità di rappresentante
del suddetto Provveditorato regionale, in forza del provvedimento di delega
n _____ del _____, domiciliato agli effetti del presente
Contratto, in _____ presso la sede del suddetto
Provveditorato regionale, (d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione

Repertorio

n. _____

del _____

appaltante);

E

2) il Sig./dott. _____, nato a _____ il

_____, che interviene al presente Contratto nella sua qualità di

legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato (pro-

curatore, giusta poteri allo stesso conferiti da [indicare estremi atto]) dell'Im-

presa _____ (d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore)

– [In caso di RTI]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale rap-

presentante/amministratore unico/amministratore delegato dell'Impresa

_____ quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo co-

stituito con le seguenti mandanti:

○ _____ sede legale in _____ Via _____

iscritta al Registro delle imprese di _____ al n.

_____;

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio

in _____ dott. _____, repertorio n _____ (d'ora in avanti Forni-

tore/Appaltatore/Impresa);

Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla

stipula e firma del presente Contratto in nome e per conto dell'Impresa

_____, con sede legale in _____

Via/Piazza _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio di _____ al n. _____ a ciò

debitamente autorizzato come risulta _____ (in caso

di procuratore [indicare estremi atto di procura]) dal certificato della Camera

di Commercio – Registro delle Imprese di _____, acquisito in data

documento che rimane agli atti dell'Amministrazione;

(In caso della forma pubblica amministrativa) E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e l'impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO:

che con determina a contrarre n. _____ del _____ è stato disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'operatore economico con cui stipulare un Contratto, della durata di mesi trenta (30) - con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi, per il servizio di fornitura delle derrate alimentari necessarie all'Amministrazione per il confezionamento dei pasti giornalieri da somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti Penitenziari di Parma e Piacenza;

che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del
Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____
del _____, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie
Speciale, n. _____ del _____

che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale migliore offerente l'Impresa _____, avendo quest'ultima

	conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche	
	tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini	
	economici, con un ribasso del _____ % ;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi	
	dei requisiti _____ (capacità economica-finanziaria e/o delle risorse	
	tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di _____)	
	messi a sua disposizione dall'Impresa _____ con sede in	
	_____ ;	
	che l'Amministrazione contraente con provvedimento del _____	
	n. _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare all'odierno	
	Fornitore l'appalto in intestazione;	
	che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della sti-	
	pula del presente Contratto che forma parte integrante dello stesso, ancorché	
	non materialmente allegata;	
	che con informativa n. _____ e n _____	
	l'Amministrazione contraente è stata informata, tramite la Banca Dati Na-	
	zionale Antimafia, dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospen-	
	sione o di divieto di contrarre, nonché di infiltrazioni mafiose sia con riferi-	
	mento al Fornitore che alla sua ausiliaria _____ ;	
	oppure:	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca	
	Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91 del	
	decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto riscontro entro	
	i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto legislativo, si procede alla	
	stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;	

	che il Fornitore, con la sottoscrizione dell’atto di regolamentazione del ser-	
	vizio, sarà assoggettato ad accettare tutti i patti e le condizioni in esso conte-	
	nuti;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del Contratto, le parti dichiarano	
	il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta elettronica	
	certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche -	
	Codice Fiscale C.F. _____, Via _____, PEC:	
	_____ in appresso denominato più brevemente	
	“Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o “Stazione	
	appaltante”	
	2) Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ – Via.	
	_____ - PEC: _____, in appresso	
	denominata più brevemente “Fornitore” o “Appaltatore”;	
	3) (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente Contratto,	
	convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	Art. 1	
	(Significato delle abbreviazioni)	
	1.1 Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	

	1.2 Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le	
	appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di	
	gara, contenente le condizioni generali per la stipula del presente	
	Contratto e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché la	
	definizione del Servizio oggetto della gara;	
	1.3 Contratto: il contratto stipulato tra l’Amministrazione contraente e	
	l’Impresa aggiudicataria, della durata di mesi 30 con opzione per ulteriori	
	12 mesi, contenente le condizioni e i termini che disciplinano le	
	prestazioni del Servizio;	
	1.4 DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante:	
	“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle	
	funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;	
	1.5 Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	
	procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni – approvate dal	
	Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.	
	1.6 Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	Art. 2	
	<i>(Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)</i>	
	2.1 Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati, seppur non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale ed	
	essenziale del presente Contratto:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tabella applicativa menù settimanale invernale; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Tabella applicativa menù settimanale estivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta Tecnica, Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab. applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore. 	
	2.2 Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.	
	2.3 L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Contratto e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra i contraenti.	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente Contratto, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso menzionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	

	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	h) dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04 aprile 2020	
	i) dal codice civile;	
	j) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni e servizi;	
	k) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
	l) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	m) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	n) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	o) dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della giustizia 9 maggio 2017, dalle quali si evince l’insieme delle quantità e delle qualità dei generi alimentari che il Fornitore deve fornire per la preparazione del Vitto.	
	Art. 3	
	(Oggetto del Contratto)	
	3.1 Il presente Contratto disciplina le condizioni e le modalità per l’affidamento del servizio di fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie all’Amministrazione per il confezionamento dei pasti giornalieri completi – colazione, pranzo e cena – per i ristretti degli Istituti Penitenziari di Parma e Piacenza - nel rispetto dei principi fissati dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario - così come puntualmente indicato nel Capitolato prestazionale.	

	3.2 Il Fornitore prende atto che il numero di detenuti e internati indicato per	
	l'aggiudicazione del servizio è dato dalla media delle presenze rilevate	
	nell'ultimo anno (dicembre 2020 - novembre 2021) e che lo stesso non	
	costituisce elemento da considerarsi vincolante per l' Amministrazione	
	appaltante in termini di affidamento minimo da garantire	
	all'Appaltatore.	
	3.3 Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a garantire l'intero Servizio, sia	
	nell'ipotesi che il numero dei ristretti sia inferiore che in quella in cui il	
	numero dovesse essere maggiore.	
	3.4 L'erogazione del servizio dovrà essere garantito dall'Appaltatore nei	
	termini e nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione	
	del Servizio.	
	<i>Art. 4</i>	
	<i>(Durata del Contratto)</i>	
	4.1 Il presente Contratto ha una durata di mesi 30, dal 1 luglio 2022 al	
	31.12.2024.	
	4.2 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle	
	medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di €	
, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,	
	nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La sta-	
	zione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore me-	
	diante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto origina-	
	rio;	
	4.3 L'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà	

	avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (art. 106, comma	
	11 del Codice dei contratti), per il tempo strettamente necessario a portare	
	a conclusione la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.	
	La predetta proroga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di	
	conseguenza rimangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del Con-	
	tratto in scadenza per tutto il periodo di proroga, non sarà quindi ricono-	
	sciuto nessun altro compenso e/o indennizzo per detta proroga. In tale	
	ipotesi l'Amministrazione, previo avviso da comunicarsi a mezzo PEC	
	almeno 20 gg. prima della scadenza del Contratto, comunica al Fornitore	
	la prosecuzione tecnica, a cui quest'ultimo è tenuto ad aderire.	
	Art. 5	
	(Importo del Contratto)	
	5.1 L'importo complessivo stimato del presente Contratto, per il periodo di	
	referimento dal 1.7.2022 al 31.12.2024, al netto dell'IVA e comprensivo	
	degli oneri della sicurezza per attività interferenziali di 0,00, ammonta a	
	Euro _____ (_____ / _____), te-	
	nuto conto del quantitativo presunto delle giornate di presenza pari a	
	_____ e del ribasso offerto in gara - pari al _____ % - che ha deter-	
	minato una diaria di aggiudicazione di Euro _____. L'importo comples-	
	sivo stimato del Contratto e così distinto:	
	per l'anno 2022 è di € _____ , in corrispondenza di: giornate di presenza n.	
	----- per € -----	
	per l'anno 2023 è di € _____ , in corrispondenza di: giornate di presenza n.	
	----- per € -----	

	per l'anno 2024 è di € , in corrispondenza di: giornate di presenza n.	
	----- per € -----	
	5.2 Il complessivo numero delle giornate di presenza che danno diritto alla	
	percezione della diaria, ai termini del paragrafo 2.1 del Capitolato	
	prestazionale, è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto,	
	qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della	
	gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a	
	favore dell'appaltatore.	
	Art. 6	
	(Regime IVA)	
	6.1 Il presente Contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto	
	ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.	
	38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	6.2 Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del	
	10%.	
	Art. 7	
	(Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)	
	7.1 Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità	
	del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà per-	
	sonale, non può subire sospensioni o interruzioni alcuna, nemmeno nei	
	casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela	
	prevista per legge.	
	7.2 E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di	

	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi	
	il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento	
	del Servizio preventivamente concordati con l’Autorità Dirigente, in mi-	
	sura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente	
	possibile, l’Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi	
	con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni, trattan-	
	dosi di Servizio pubblico essenziale.	
	7.3 L’esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore, avverrà con addebito	
	di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di quest’ultimo,	
	a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti dell’Amministrazione	
	penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia del Contratto.	
	7.4 Si richiama quanto previsto dal paragrafo 2.2. del Capitolato prestazio-	
	nale.	
	<i>Art.8</i>	
	<i>(Descrizione ed espletamento del Servizio)</i>	
	8.1 Con riferimento al Contratto, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese	
	e rischio ad eseguire il Servizio per il Vitto nella misura espressamente	
	richiesta dall’Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme,	
	prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente Con-	
	tratto e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell’Atto di regolamenta-	
	zione del servizio (par. 4.2. del Capitolato) che sarà sottoscritto di comune	
	accordo tra le parti. Il Servizio per il Vitto deve garantire la fornitura delle	
	derrate alimentari, ivi comprese quelle derivanti da processi di produ-	

	zione a ridotto impatto ambientale, come da offerta del Fornitore, neces-	
	sarie all'Amministrazione per il confezionamento – da parte di soggetti	
	diversi dall'Appaltatore - dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo	
	e cena) per i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti penitenziari di	
	Parma e Piacenza, nel rispetto delle qualità e quantità settimanali pre-	
	scritte nelle Tabelle applicative dei menù allegate al Capitolato prestazio-	
	nale e nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel predetto	
	Capitolato.	
	8.2 La gestione del servizio nei giorni festivi è organizzata in modo da con-	
	sentire la consegna anticipata delle derrate alimentari.	
	8.3 Il Fornitore assume a suo carico le responsabilità e gli obblighi di cui al	
	paragrafo 4.7 del Capitolato.	
	(commi da 8.4 a 8.9 solo in caso di concessione dei locali e mezzi dell'Amministrazione)	
	8.4 L'Amministrazione contraente, al momento dell'attivazione del servizio,	
	concederà in uso gratuito al Fornitore i locali per lo stoccaggio e il depo-	
	sito delle merci, indicati nell'Appendice n. 2 al Capitolato, e l'uso degli	
	impianti, apparecchiature e attrezzature esistenti all'interno dei predetti	
	locali. Il Fornitore a partire dalla data in cui prende in consegna i locali,	
	gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature ne è costituito custode e	
	ne assume, conseguentemente la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.	
	8.5 Il Fornitore si obbliga a fare uso dei locali, degli impianti, delle apparec-	
	chiature e delle attrezzature consegnati con la massima cura ed esclusiva-	
	mente nei limiti e per le finalità del contratto e a riconsegnarle all'Ammi-	

	nistrazione contrante al termine del contratto secondo le modalità indi-	
	cate nel paragrafo 8.7 del Capitolato. Il Fornitore non può apportare, di	
	sua iniziativa, alcuna modifica alle strutture affidate, senza preventiva	
	autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Eventuali addizioni e/o mi-	
	gliorie apportate resteranno, al termine del contratto, acquisite gratuita-	
	mente dall'Amministrazione contraente, salvo il diritto dell'Amministra-	
	zione contraente medesima di chiedere la remissione in pristino in caso	
	di addizioni e migliorie non autorizzate.	
	8.6 Il Fornitore è tenuto all'espletamento delle attività di manutenzione e di	
	quelle di pulizia e sanificazione indicate al paragrafo 8 del Capitolato, da	
	effettuarsi secondo le modalità e alle condizioni ivi indicate, nonché al	
	paragrafo 3.4.3 del medesimo Capitolato.	
	<i>Art. 9</i>	
	<i>(Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)</i>	
	9.1 Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i corri-	
	spettivi dovuti al Fornitore per la prestazione del Servizio oggetto del	
	Contratto sono calcolati moltiplicando il prezzo di aggiudicazione ("dia-	
	ria pro-capite offerta") per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto	
	o internato ristretto negli istituti penitenziari di Parma e Piacenza, in ra-	
	gione dell'insieme dei generi alimentari e servizi assicurati dall'Appalta-	
	tore (Diaria).	
	La "diaria pro-capite offerta" è stabilita, in euro _____	
	(_____/_____), per cui, rispetto alla base d'asta di euro _____	

	(_____ / _____), il ribasso in termini percentuali risulta es-	
	sere pari a _____ %. Gli oneri da interferenza, non soggetti a ribasso e	
	pari a _____, vengono corrisposti con le seguenti modalità: _____	
	9.2 L'Amministrazione contraente, secondo quanto previsto dall' art. 30,	
	comma 5, secondo periodo del Codice, opererà, mensilmente, sull'im-	
	porto netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che	
	sarà liquidata al termine del trimestre, contestualmente al rilascio della	
	verifica di conformità a cura soggetto nominato ai sensi del Codice e pre-	
	via _____ acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità contri-	
	butiva.	
	9.3 Il pagamento del Servizio sarà effettuato dal Provveditorato Regionale,	
	con valuta fissa, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento	
	della fattura stessa secondo quanto previsto nel Capitolato e/o nell'Atto	
	di Regolamentazione del Servizio.	
	9.4 La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di	
	quanto prescritto nel Capitolato tecnico, par. 5.2.	
	9.5 Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordinativi emessi diretta-	
	mente dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria	
	di Bologna sul/i conto/i corrente/i dedicati all'appalto:	
	n. _____, intestato all'Appaltatore presso	
	_____, Agenzia di _____ (_____), Via	
	_____ n. _____, IBAN _____;	
	le persone delegate a operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:	
	- _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale	
	_____ e residente a _____ in via _____ n. _____;	

	9.6 L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempe-	
	stivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si ve-	
	rificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale co-	
	municazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di	
	legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali	
	ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	9.7 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore po-	
	trà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione del Servizio e, co-	
	munque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo	
	nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora l'Appaltatore si rendesse	
	inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456	
	c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con	
	PEC, da parte dell'Amministrazione Contraente.	
	9.8 L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di	
	eventuali danni già contestati, per il rimborso di spese o per il pagamento	
	delle penali, compensando il debito corrispondente con quanto dovuto	
	all'Appaltatore a titolo di corrispettivo ovvero mediante incameramento	
	della cauzione.	
	9.9 In base a quanto previsto dal codice dei contratti viene corrisposto all'Ap-	
	paltatore un anticipo pari al 20% del corrispettivo contrattuale da erogarsi	
	con le modalità e alle condizioni indicate all'art. 35, comma 18, del Codice;	
	<i>Art. 10</i>	
	<i>(Atto di regolamentazione)</i>	
	10.1 Come previsto dal paragrafo 5.2. del Disciplinare di gara, dopo la stipula	

	del presente Contratto, il Fornitore e l'Amministrazione contraente pro-	
	cederanno alla redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Ser-	
	vizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio con possibilità, co-	
	munque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento, qualora	
	l'efficienza del Servizio lo richieda.	
	10.2 Inoltre, nell'Atto di Regolamentazione troveranno disciplina: i tempi per	
	le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base dell'art. 31,	
	comma 12, del Codice e del DM 49/2018; i tempi e le modalità per la tra-	
	smissione da parte del R.U.P dei documenti indicati al paragrafo 8.1., lett.	
	l) delle Linee Guida n. 3 al soggetto incaricato della verifica di conformità;	
	i tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a	
	cura del verificatore.	
	Art. 11	
	<i>(Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore)</i>	
	11.1 L'accertamento della regolarità del Servizio per il Vitto avverrà alla stre-	
	gua di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale, nonché	
	nell'Atto di Regolamentazione.	
	11.2 A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la	
	cena, verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale come	
	appresso fissata:	
	colazione 10%	
	pranzo 40%	
	cena 50%	
	11.3 Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48	

	dell'O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55	
	della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una par-	
	ziale consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la for-	
	nitura dei quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno con-	
	sumati.	
	11.4 Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finan-	
	ziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto del	
	Contratto e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale rinnovo di	
	ulteriori 12 mesi, previsto al precedente art. 4. In tema di controlli, il For-	
	nitore s'impegna a dare la massima collaborazione, affinché il prodotto	
	finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera documen-	
	tazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi richiedere al	
	Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del procedimento	
	(RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento di persona, al	
	fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.	
	11.5 Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni	
	relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata comuni-	
	cazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del pre-	
	sente Contratto	
	<i>Art. 12</i>	
	<i>(Notifiche all'Appaltatore e Comunicazioni)</i>	
	12.1 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione	
	dipendente dal presente Contratto sono fatte dall'Autorità dirigente, dal	

	Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata.	
	12.2 Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo PEC, al domicilio delle parti come qui di seguito indicato:	
	- Amministrazione contraente prot.pr.bologna@giustiziacert.it	
	- Fornitore:	
	12.3 Ogni modifica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione contraente o del Fornitore, come sopra indicati, dovrà essere comunicata all'altra parte contraente.	
	Art. 13	
	<i>(Misure a tutela della sicurezza)</i>	
	13.1 L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare incondizionatamente le misure che saranno stabilite dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in ordine alla verifica delle derrate alimentari, sia in merito all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti incaricati di curare la somministrazione.	

13.2 Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) allegato al presente Contratto.

Art. 14

(Assunzione di manodopera detenuta)

14.1 Nei casi e nei limiti di cui all'art. 4.5 del Capitolato prestazionale, sono a carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavorativa alle dipendenze dell'appaltatore.

Art. 15

(Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC)

15.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:

INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;

INAIL - Sede di _____ - codice ditta n. _____.

15.2 Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione contraente si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio e di ri-

	chiedere al Fornitore la documentazione attestante la regolarità dell'as-	
	sunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti ai dipendenti.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente	
	agirà secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.	
	15.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà	
	in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	15.4 Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni de-	
	rivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	15.5 Il Fornitore si obbliga a rispettare, senza alcuna eccezione e/o riserva,	
	quanto previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 e, più in particolare, a	
	trasmettere all'Amministrazione contraente tutta la documentazione in	
	esso elencata, nel rispetto dei termini fissati dalla predetta normativa. Il	
	mancato adempimento ai disposti di tale normativa potrà comportare,	
	nei casi più gravi, la risoluzione in danno del contratto.	
	Art. 16	
	(Sicurezza e salute nel posto di lavoro)	
	16.1 L'Appaltatore s'impegna:	
	- all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo	
	lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi	
	(https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-	
	rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html);	
	- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e	

prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Articolo 17

(Responsabile del Servizio ed Incaricati dell'appaltatore)

17.1 In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 4.3, del Capitolato Tecnico, il Fornitore all'atto della stipula del presente Contratto, nomina, quale Responsabile del Servizio, il sig. _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____, giusto atto di delega.

Art. 18

(Divieto di cessione del Contratto)

18.1 Il Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

18.2 E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.

18.3 Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Vitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.

	Art. 19	
	(Subappalto – Sub-contratti)	
	19.1 Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto;	
	(oppure)	
	19.1 Si dà atto che il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni:	
	_____.	
	19.2 Per quanto attiene i sub-contratti , il Fornitore è tenuto a fornire le informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche, variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	Art. 20	
	(Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)	
	20.1 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari ad Euro _____ (_____/_____), mediante polizza <i>ovvero</i> fidejussione <i>ovvero</i> atto fideiussorio n. _____ emessa/o in data _____ da _____, con sede in _____-Via _____ - autenticata nella firma e nei poteri dal dr. _____, Notaio in	

	_____ , in data _____.	
	20.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.	
	20.3 La cauzione opererà per tutta la durata del Contratto, ivi compreso il periodo di proroga "tecnica" e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti esiti positivi.	
	20.4 In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore vantati nei confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	20.5 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro	

	il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata	
	dall'Amministrazione contraente.	
	20.6 Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessario –	
	fino alla somma garantita corrispondente all'intero periodo contrattuale	
	comprensivo del periodo di proroga "tecnica" di cui all'art. 106, comma	
	11 del Codice.	
	20.7 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Con-	
	tratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.	
	Art. 21	
	<i>(Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)</i>	
	21.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si	
	obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla pre-	
	detta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato	
	puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del	
	presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge	
	136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società	
	Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi	
	dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza bisogno di	
	assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	21.2 L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8	
	della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-con-	
	traenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei	

	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appalta-	
	tori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a cono-	
	scenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, infor-	
	mando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale	
	del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore si ob-	
	bliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste	
	dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme	
	del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.	
	Art. 22	
	(Penali)	
	22.1 Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato	
	prestazionale cui si rinvia integralmente.	
	22.2 È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale di-	
	sapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli ob-	
	blighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.	
	22.3 La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o inden-	
	nizzi all'Appaltatore.	
	22.4 Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore Regio-	
	nale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore	
	dell'esecuzione.	
	Art. 23	
	(Controversie)	

	23.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria.	
	23.2 Il foro competente è quello della sede del (<i>Provveditorato Regionale contraente</i>). In ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del Contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico essenziale, impone all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	23.3 Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 12 del Capitolato prestazionale.	
	Art. 24	
	(Recesso)	
	24.1 Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti di recedere dal Contratto ,in tutto o in una sua parte, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio.	
	24.2 L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Vitto. Il recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non	

realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto.

24.3 L'Amministrazione contraente si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal Contratto nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al presente Contratto.

24.4 In tutte le ipotesi sopra indicate l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC almeno 20 giorni prima della cessazione totale del Servizio e sarà tenuta a corrispondere al Fornitore quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo del Contratto.

Art. 25

(Risoluzione)

25.1 Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente Contratto, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;
- in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione contrattuale

	e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per mancanza di re-	
	quisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il presente Con-	
	tratto;	
	- interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza maggiore	
	o fortuite;	
	- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	- violazione della normativa in materia di subappalto;	
	- grave inadempimento alle disposizioni recate dal Contratto e relativi	
	allegati;	
	- mancata stipula dell'eventuale Atto aggiuntivo di cui all'art. 7 del	
	presente Contratto, nonché dell'Atto di regolamentazione del servi-	
	zio;	
	- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	- applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore del	
	presente Contratto;	
	- violazione degli obblighi di riservatezza;	
	- mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante	
	tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	- constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavo-	
	ratori;	
	- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;	
	- cessione a terzi del contratto;	
	- violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	

	- altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni vigenti;	
	- in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative vigenti.	
	25.2 La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.	
	25.3 In tutti i casi di risoluzione dell'Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	25.4 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	Art. 26	
	(Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	26.1 L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle	

	dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e	
	D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva dall'art.108	
	del Codice.	
	26.2 In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione,	
	restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.	
	<i>Art. 27</i>	
	<i>(Interferenze illecite – Patti di integrità)</i>	
	27.1 INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si mani-	
	festi nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria com-	
	pagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	27.2 L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli	
	Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra	
	utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della pre-	
	stazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o di-	
	pendenti.	
	27.3 Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualun-	
	que forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione	
	(Capo dipartimento e/o Provveditore regionale dell'Amministrazione	
	penitenziaria).	
	27.4 PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità , allegato al presente Contratto per farne parte inte-	
	grante e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio comportamento	

ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

27.5 L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Art. 28

(Anticorruzione)

28.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 29

(Efficacia del Contratto)

29.1 Il presente Contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, il

	pagamento relativo ai periodi di servizio eventualmente già espletato	
	sarà corrisposto ad avvenuta registrazione da parte degli Organi di Con-	
	trollo.	
	Art. 30	
	<i>(Spese a carico dell'Appaltatore per la gestione del servizio)</i>	
	30.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed	
	esecuzione del presente Contratto e dell'eventuale Atto aggiuntivo, di re-	
	gistrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e	
	di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richie-	
	ste dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati,	
	nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del	
	servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazio-	
	nale.	
	Art. 31	
	<i>(Riservatezza)</i>	
	31.1 L'Appaltatore ha l'obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare	
	la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario	
	all'esecuzione del servizio.	
	31.2 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione	
	contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a risarcire	
	tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito di tale	
	inosservanza.	

<i>Art. 32</i>

<i>(Norma di chiusura)</i>

32.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia al Capitolato, alla documentazione di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

(forma pubblica amministrativa) Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. _____ pagine e n. _____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alla parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE

IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE



REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

Repertorio

n. _____

del _____

l sottoscritt _____, incaricat al ricevimento dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –
Provveditorato per l'Emilia Romagna e Marche con D.P del _____ –

certifica che

il sig./dott. _____, nato a _____

(____) il _____, in qualità di _____

dell'impresa _____ con sede legale in _____

_____ - Via _____, e _____ dott.

_____, Dirigente, nat a _____ il _____,

in qualità di rappresentante, nella stipula dei contratti, del Diparti-

mento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provvedito-

rato _____ sito in _____, Via

_____, delle cui identità personali, qualifiche e

poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinunzia, con il mio con-

senso, d'accordo tra di loro, all'assistenza dei testimoni, hanno sotto-

scritto, in calce ed a margine degli altri fogli, alla mia presenza, nei

locali del predetto Dipartimento, l'atto che precede, il quale resta, a

richiesta dei firmatari, presso di me depositato.

Roma,

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti

	ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,	
	di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere,	
	in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e condizioni,	
	approvandole, di seguito elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore del Contratto;	
	Art. 2.2. Divieto di interruzione del servizio;	
	Art. 3.2. Modifiche delle Tabelle vittuarie;	
	Art. 3.6. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 3.13. Scorte derrate alimentari;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.10. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;	
	Art. 7.1. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze	
	organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 8.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;	
	Art. 8.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 8.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;	
	Art. 8.7. Conclusione del servizio;	
	Art. 9.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 9.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 10. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa;	

Art. 11. Esecuzione in danno.

Contratto

Art. 2 – Con particolare riferimento all’ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e il Contratto: vige il principio del regime più favorevole per l’Amministrazione;

Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per l’Amministrazione contraente di non prolungare la durata dell’Accordo Quadro e di non attivare il Servizio di Sopravvitto;

Art. 6 – (Divieto di interruzione del Servizio);

Art. 7 – Con particolare riferimento:

- All’obbligo del Fornitore di aderire in qualunque momento alla richiesta dell’Amministrazione contraente di dare corso al Servizio di Sopravvitto, in quanto opzionabile;

- Al non riconoscimento di compensi, indennizzi, anche di natura risarcitoria, in caso di mancata o ritardata attivazione del Servizio per il Sopravvitto;

Art. 8 - Con particolare riferimento:

- Alla richiesta di rispettare l’Atto di Regolamentazione del servizio;
- Alla possibilità per l’Amministrazione di sospendere, interrompere il Servizio del Sopravvitto, ovvero ridurre o variare la tipologia dei generi inseriti nella lista (mod. 72) e autorizzati come generi di Sopravvitto;
- Alla richiesta di offrire una gamma di prodotti sui quali dovrà praticare uno sconto non inferiore al 30%;

Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell’Appaltatore;

Art. 23 – (Risoluzione);

Art. 24 - (Ulteriori clausole risolutive espresse)

Art. 29 – (Riservatezza)

IL FORNITORE